

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, composto dai Magistrati

dott. Roberto Cordio

Presidente rel. ed est.

dott. Sergio Centaro

Giudice

dott.ssa Laura Messina

Giudice

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

Sul ricorso per l'apertura della PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA, ai sensi degli artt.268 e ss. CCII, (iscritto al n. 98-1/2023 P.U.), depositato nell'interesse di **ASERO CARMELA** nata a Catania il 25.06.1968, (C.F. SRACML68H65C351E) e di **DI STEFANO DANIELE** nato a Catania il 10.12.1975 (c.f. DSTDNL75T10C351V), rappresentati e difesi dall'avv. Rosaria Di Raimondo con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi presso l'Ordine dei Commercialisti di Catania;

viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza);

vista la relazione particolareggiata e quella integrativa redatte dalla dott.ssa Anna Pinelli - professionista nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi - ed i documenti ad essa allegati;

ritenuto che dalle relazioni emerge una completa illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori alla cui stregua gli stessi risultano in stato di sovraindebitamento;

ritenuto che sussistono i presupposti di legge per dichiarare l'apertura della liquidazione;

ritenuto che va nominato, quale liquidatore, l'Organismo di Composizione della Crisi presso l'Ordine dei Commercialisti di Catania UNES – Catania, nella persona del gestore della crisi già nominato, dott.ssa Anna Pinelli;

PQM

DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

ORDINA, ai ricorrenti il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegate

alla relazione), dell'elenco dei creditori nonché la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ad eccezione dell'autovettura di cui appresso;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni dei ricorrenti ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.;

ORDINA

la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura Audi 8 Z LIBBY F1 targata [REDACTED] che – in relazione all'istanza avanzata - i ricorrenti vanno autorizzati ad utilizzare fino alla vendita, curandone l'ordinaria e diligente manutenzione, tenuto conto che nessuno dei beni di proprietà dei ricorrenti suscettibili di essere posti in vendita in quanto dotati di valore di mercato può essere escluso dalla liquidazione

DISPONE

la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della parte ricorrente - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed al Pubblico Registro Automobilistico (quanto all'immobile ed ai beni mobili registrati di proprietà dei ricorrenti) nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione; a tal fine onera il liquidatore della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pendono eventuali procedure esecutive, trovando se del caso applicazione le disposizioni di cui all'art. 216 comma 10 in ordine all'eventuale subentro del liquidatore nella detta procedura;

che, in considerazione dei redditi dei ricorrenti, non residuano somme da destinare ai creditori;

ritenuto che il liquidatore nella predisposizione del programma di liquidazione va invitato a procedere alla stima analitica del valore delle quote di proprietà dei ricorrenti nelle società "Bacus Marine srl" "Pavilion Coffee";

che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi dalla data della presente sentenza, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostantive all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1[^] lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura ed, inoltre, terminata l'esecuzione del programma, predisponga il rendiconto.

La presente sentenza dovrà essere notificata, a cura dei ricorrenti, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270 C.C.I.

Delega per la trattazione del procedimento il dott. Roberto Cordio.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni ai debitori e al liquidatore.
Così deciso in Catania, 14.7.2023, nella camera di Consiglio della Sesta Sezione

Il Presidente – rel.
dott. Roberto Cordio